

## REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DELLE

### ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE

di cui all'art. 10, comma 1, lettera f) del D.M. 509/1999

e all'art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004

**approvato dal CdF nella seduta del 24.01.2006**

*Premesso*

*Il D.M. n. 509/1999 stabilisce che nel manifesto degli studi vengano previste, oltre alle attività formative ordinarie, altre attività formative “volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro”, nonché “altre attività formative autonomamente scelte dallo studente”.*

*Con successivo D.M. n. 270/2004 sono state confermate le indicazioni sopra riportate, specificando che tali attività devono essere “coerenti con il progetto formativo” perseguito dal Corso di Studi. Viene poi ulteriormente specificato che tra le attività formative aggiuntive possono rientrare, nel caso in cui il Corso di Laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, anche quelle “relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”.*

Alla luce delle superiori disposizioni sono regolamentati di seguito i criteri per l'accREDITAMENTO delle altre attività formative per gli studenti dei Corsi di Studi afferenti alla Facoltà di Ingegneria. Nel seguito si fa riferimento a regole valide per tutti i CCS. Aspetti specifici di alcuni CCS potranno essere regolamentati in modo specifico dai singoli CCS purché non in contrasto con il presente regolamento.

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento ed accREDITAMENTO delle attività formative integrative di cui all'art. 10, comma 1, lettera f) del D.M. 509/1999 e all'art.10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004, previste negli Ordinamenti dei Corsi di Studio.

I crediti relativi a tali attività integrative possono essere conseguiti svolgendo le attività di seguito elencate con le modalità specificate per ciascuna di esse.

#### Art. 2 - Tirocini di formazione ed orientamento e stage

***I tirocini presso studi professionali, imprese di costruzione, industrie ed enti pubblici o privati che operano nei campi di interesse della Facoltà vengono assegnati e valutati secondo le modalità specificate nel Regolamento del CCS relativo ai Tirocini.***

#### Art. 3 - Conoscenze linguistiche ed abilità informatiche

Ulteriori conoscenze linguistiche, diverse da quelle della lingua U.E. (o Inglese) di base, potranno essere accreditate sulla base di attestati rilasciati da Università o enti pubblici o privati riconosciuti, secondo il relativo livello. A tal fine, lo studente dovrà presentare specifica richiesta al Presidente del CCS che provvederà a sottoporre la richiesta al CCS per le conseguenti determinazioni. Per conoscenze di 1° livello di una lingua U.E. diversa da quella di base, o per conoscenze di 2° livello per la stessa lingua di base (o Inglese), potranno riconoscersi sino a 3 CFU.

Analogamente potranno essere accreditati sino a 3 CFU per abilità informatiche conseguite con la frequenza ed il superamento di una verifica finale di corsi organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti, a condizione che tale frequenza sia preventivamente autorizzata dal Consiglio.

L'acquisizione di altre abilità informatiche, telematiche o relazionali potrà dar luogo all'accREDITAMENTO di Crediti Formativi Universitari nella misura di 1 CFU per ogni 25 ore di impegno documentato, con verifica finale, a condizione che la frequenza dei relativi corsi sia preventivamente autorizzata dal Consiglio.

#### Art. 4 - Corsi professionalizzanti

Il Consiglio di Corso di Studi, all'inizio di ogni anno accademico, approva un elenco di Corsi professionalizzanti, specificamente attivati dallo stesso Consiglio ovvero già attivi in altri corsi di studi, la cui frequenza può dare luogo al riconoscimento di crediti formativi, nella misura specificata per ciascuno di essi.

La frequenza di corsi diversi da quelli compresi nell'elenco approvato può dare luogo al riconoscimento di crediti formativi esclusivamente nel caso in cui lo studente abbia richiesto preventivamente tale accREDITAMENTO e il Consiglio abbia autorizzato la frequenza del corso e riconosciuto il numero dei CFU accreditabili. A tal fine lo studente dovrà produrre, unitamente alla richiesta, la documentazione atta ad accertare la coerenza del corso con il proprio progetto formativo.

Qualora il Consiglio di Corso di Studi, all'inizio di ogni anno accademico, non approvi un elenco di Corsi professionalizzanti contenente almeno cinque corsi, lo studente potrà seguire qualsiasi altro corso approvato da un altro Corso di Studi della Facoltà appartenente alla stessa classe, senza preventiva autorizzazione alla frequenza. Per il riconoscimento dei CFU, lo studente dovrà produrre esclusivamente una richiesta al proprio Consiglio.

A conclusione di ogni corso professionalizzante il docente dovrà trasmettere al Presidente del CCS l'elenco degli studenti che lo hanno frequentato con profitto, cioè previa una verifica finale

dei risultati conseguiti, ed ai quali possono pertanto essere accreditati i CFU nella misura prevista.

#### Art. 5 - Seminari, Workshop e Concorsi di progettazione

La partecipazione a seminari, workshop o concorsi di progettazione, organizzati dai CCS, dalla Facoltà di Ingegneria, ovvero da enti pubblici o privati ed organizzazioni studentesche, potrà essere riconosciuta nella misura di 1 CFU per ogni 25 ore di attività documentata, per un massimo di 3 CFU.

***La partecipazione a seminari/workshop organizzati da soggetti diversi dai Corsi di Studio potrà essere riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il programma del seminario/workshop, prima del suo svolgimento, sia stato approvato dallo stesso Consiglio e sia stato deliberato il numero dei CFU accreditabili. Ai fini dell'accREDITAMENTO lo studente, al termine del seminario/workshop, dovrà produrre una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, sottoscritta, oltre che dallo studente, dal soggetto responsabile del seminario/workshop, sulla quale si dovrà pronunciare il CCS.***

La partecipazione a concorsi di progettazione, sempre che preventivamente autorizzata dal CCS, potrà essere riconosciuta, per un massimo di 3 CFU, quando sia evidenziabile, a giudizio del CCS, l'apporto autonomo e l'impegno dello studente in rapporto agli elaborati specificatamente prodotti ed agli esiti conseguiti.

#### Art. 6 - Altre attività

Qualsiasi altra attività volta ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero volta ad agevolare le scelte professionali, autonomamente scelta dallo studente, potrà dar luogo all'accREDITAMENTO di Crediti Formativi Universitari nella misura di 1 CFU per ogni 25 ore di impegno documentato, purché l'attività svolta sia coerente con il progetto formativo del Corso di studi ed a condizione che lo svolgimento di tali attività sia preventivamente autorizzata dal Consiglio e si concluda con una verifica finale.

Sono comprese le attività formative organizzate e/o già riconosciute dalla Università (quali il servizio civile svolto su progetti dell'Ateneo, per il quale devono essere riconosciuti 6 CFU, giusta delibera del S.A. del 20.06.2005), purché preventivamente ritenute pertinenti dai CCS.

Può prescindersi dalla autorizzazione preventiva dei CCS nel caso di corsi svolti in collaborazione con l'Università per i quali sia già stato previsto l'accREDITAMENTO di un determinato numero di CFU (quali i corsi IFTS).

#### Art. 7 - Autorizzazioni in deroga

***Per giustificate ragioni di particolare urgenza il Presidente può rilasciare, in sostituzione del Consiglio, autorizzazione, da portare a ratifica alla prima seduta utile del CCS, allo svolgimento di attività formative di cui al presente Regolamento, fissando il numero dei crediti attribuibili; in questo caso lo studente, ai fini dell'accREDITAMENTO***

*dei CFU previsti, al termine della attività formativa dovrà produrre una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, sulla quale si dovrà pronunciare il CCS.*

Art. 8 - Accreditemento delle attività formative integrative

L'accreditamento delle Altre Attività Formative di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 509/1999 e all'art. 10 del D.M. 270/2004, previste nei piani di studio, sarà effettuata dal Presidente del Consiglio del Corso di Studi, non appena acquisiti tutti i CFU previsti dal manifesto o, alternativamente, alla conclusione della carriera scolastica di ciascuno studente.

A tal fine lo studente dovrà produrre una domanda con l'indicazione di tutte le attività svolte, con i relativi crediti acquisiti.